



UNIRE
gente e cavalli

DELIBERAZIONE N. 58 DEL 1 AGOSTO 2012

MODIFICA ARTT. 21 E 22 DEL REGOLAMENTO DELLE CORSE AL TROTTO

IL COMMISSARIO

- VISTO** il d.P.C.M. in data 2 novembre 2010 di nomina del Commissario straordinario dell'UNIRE;
- VISTO** il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- VISTA** la legge n. 200 del 1° agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;
- VISTO** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;
- VISTO** il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art.38, 3° comma;
- VISTA** la deliberazione n. 45 del 20 giugno 2012 con la quale, tra l'altro, è stato modificato l'art. 22 nelle parti che prevedono i requisiti per il passaggio di qualifica da allievo guidatore a guidatore professionista e quelli per la partecipazione degli allievi a corse per guidatori professionisti;
- RITENUTO** di dover integrare il suddetto articolo esplicitando i criteri di applicazione per una più chiara e corretta attuazione delle nuove norme;
- RITENUTO** di dover modificare conseguentemente anche l'art. 21 che stabilisce i criteri per l'ottenimento della licenza di guidatore;

DELIBERA

- Art. 21 - "Guidatori professionisti" - comma 1, lettera a):

"a) allievi che abbiano conseguito almeno 50 vittorie e 120 piazzamenti. Per gli allievi patentati prima del 2012, sono fatti salvi i requisiti vigenti al momento dell'ottenimento della licenza di allievo (20 vittorie o 60 piazzamenti).

- Art. 22 - "Allievi guidatori" - è aggiunto quale ultimo comma:

"Per la partecipazione a corse di allievi patentati prima del 2012 valgono i seguenti requisiti in quanto vigenti al momento della concessione, agli stessi, della licenza di allievo:

- 1. possono partecipare esclusivamente alle corse loro riservate fino al conseguimento di 25 piazzamenti, esclusi quelli conseguiti come Aspirante allievo;*
- 2. successivamente al conseguimento dei 25 piazzamenti, possono partecipare anche a corse riservate ai professionisti secondo le modalità previste dal comma 6 del presente articolo.*



3. *perdono la qualifica al conseguimento di 20 vittorie o di 60 piazzamenti e devono seguire l'iter previsto dal comma 8 del presente articolo per l'ottenimento della qualifica di guidatore professionista.*
4. *nelle piazze ove non sia possibile programmare corse allievi secondo il dettato regolamentare, possono partecipare a corse miste allievi e guidatori anche gli allievi che non abbiano conseguito 25 piazzamenti. Per tali corse deve essere comunque richiesto il parere dell'Ente.*

f.to Il Commissario
Claudio Varrone